



C.C.I.A.A. LA SPEZIA

Via Veneto, 28  
19100 LA SPEZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Gabriele Boni

CENTRO DI INNOVAZIONE PER L'IMPRESA NAUTICA DI LA SPEZIA  
FASE 1: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI ESISTENTI  
VIA PRIVATA OTO, 10

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

03

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - A  
SCHEMA DI CONTRATTO



**Tecnocamere**

SERVIZI DI INGEGNERIA E SICUREZZA



Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma  
C.F./P.I. 04786421000  
Capitale Sociale € 1.300.000,00

Direzione Tecnica ed Amministrativa:  
Via Perugia, 62 - 10152 Torino

Filiale di Roma:  
Piazza Sallustio, 3 - 00187 Roma

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

PROGETTISTA

Ing. Andrea Giaretto

COLLABORATORI

Ing. Lorenzo Giovinazzi

CONSULENTI

OPERE EDILI / ARCHITETTONICHE: Arch. Roberto Tartarini  
IMPIANTI FLUIDOMECCANICI: Ing. Marco Surra  
IMPIANTI ELETTRICI: P. I. Sergio Ponzio

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	T2/0877/PP/12/A011	04/07	emissione	Giaretto	Giaretto
1					
2					

**INDICE**

<b>CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>3</b>
1. definizioni .....	3
2. oggetto dell'appalto .....	3
3. forma di affidamento e ammontare dell'appalto .....	4
4. categorie di qualificazione richieste per la partecipazione.....	4
5. gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	5
<b>CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>7</b>
6. documenti facenti parte integrante del contratto .....	7
7. interpretazione del contratto .....	7
8. condizioni generali di contratto .....	7
<b>CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>8</b>
9. consegna dei lavori.....	8
10. termini per l'ultimazione dei lavori.....	8
11. sospensione e ripresa dei lavori - proroga dei lavori .....	8
12. cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori .....	9
13. penali in caso di ritardo e/o inadempienza.....	9
<b>CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>	<b>11</b>
14. anticipazione .....	11
15. pagamenti in acconto .....	11
16. conto finale e saldo.....	11
17. revisione prezzi e compensazioni, in aumento o diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione.....	12
18. cessione del contratto e cessione dei crediti.....	12
19. valutazione dei lavori a corpo .....	12
<b>CAPO V DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>13</b>
20. oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	13
21. prescrizioni, oneri ed obblighi particolari a carico dell'appaltatore.....	14
22. oneri ed obblighi particolari a carico dell'appaltatore per le opere relative agli impianti elettrici, e meccanici .....	15
23. norme generali sull'esecuzione.....	16
24. accettazione, qualità ed impiego di materiali e componenti.....	16
25. responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione .....	16
26. varianti in corso d'opera.....	17
27. prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	17
28. osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro	17
29. documenti di identificazione.....	18
30. custodia del cantiere.....	18
31. sottrazioni - guasti – danni.....	19
<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>20</b>
32. piano di sicurezza.....	20
33. costi per la sicurezza .....	20
<b>CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE.....</b>	<b>21</b>
34. garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	21
35. riduzione della cauzione .....	21

36.	polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi.....	21
37.	manutenzione - polizza di garanzia delle opere .....	22
<b>CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>		<b>23</b>
38.	subappalto.....	23
39.	responsabilita' in materia di subappalto .....	24
40.	pagamento dei subappaltatori.....	24
<b>CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>		<b>25</b>
41.	ultimazione dei lavori .....	25
42.	certificato di regolare esecuzione, collaudo e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti funzionali .....	25
43.	presa in consegna dei lavori ultimati .....	25
<b>CAPO X NORME FINALI .....</b>		<b>26</b>
44.	controversie.....	26
45.	risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori .....	26
46.	spese contrattuali, imposte e tasse.....	27
47.	norme di rinvio.....	27

## **CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO**

### **1. DEFINIZIONI**

<i>Stazione Appaltante</i>	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia
<i>Appaltatore</i>	Impresa aggiudicataria, esecutrice dei lavori
<i>Capitolato Generale</i>	Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici
<i>Capitolato Speciale</i>	Specifiche tecniche
<i>Codice Regolamento</i>	Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. di cui al D.P.R. n. 554 del 21/12/1999
<i>Programma esecutivo dei lavori</i>	documento predisposto dall'Appaltatore, parte integrante del contratto
<i>PSC</i>	Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e dal D.P.R. 222/2003
<i>POS</i>	Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. e dal D.P.R. 222/2003
<i>Progetto</i>	Progetto esecutivo approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara
<i>Prezzario</i>	Listino dei Prezzi della Regione Liguria - edizione 2006 o in alternativa, in mancanza delle voci di riferimento, altro Listino ufficiale (Listino dei Prezzi della Regione Piemonte - edizione 2006, Listino dei Prezzi Comune di Milano - edizione 2006)

### **2. OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni consistenti nelle opere di Manutenzione Straordinaria presso gli edifici di proprietà della CCIAA di La Spezia, siti in Via Privata Oto, finalizzate a:
  - a) Riquilificazione architettonica, funzionale, ed impiantistica dei fabbricati fronte strada ed interno cortile con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche.
  - a) Adeguamento degli impianti elettrici e meccanici esistenti all'interno delle zone soggette a modifiche lievi, ampliamento degli stessi all'interno delle officine interno cortile.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

### 3. FORMA DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori oggetto del presente appalto vengono affidati interamente **a corpo**. Resta pertanto espressamente pattuito che l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, rimarrà fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore delle opere e delle provviste.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, è così suddiviso:

<b>Totale dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)</b>	<b>€</b>	<b>441.732,58</b>
<b>di cui, per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>€</b>	<b>12.841,13</b>
<b>Importo a base d'asta soggetto a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>428.891,45</b>

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo derivante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per i lavori, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell'offerta.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 71, comma 2, del Regolamento, l'Appaltatore, in sede di offerta, ha presentato una dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso visione delle località presso cui gli verrà ordinato di eseguire i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
2. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera.  
La determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.
4. Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.  
Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari riportati nell'elenco dei Prezzi Unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
5. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali il lavoro è stato progettato, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.
6. **L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso.**

### 4. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del D.P.R. 34/2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto decreto, i lavori sono classificati come riportato nella seguente tabella:

CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE						
Cat.	Descrizione	Note sulle categorie	Importo (in €)	Class.	%	%
					incidenza sul totale lavori	incidenza manodopera
OG 1	Opere edili	PREVALENTE	€ 242.725,66	I	55,29%	40%
OS 28	Opere per impianti termici e di condizionamento	SCORPORABILI NON SUBAPPALTABILI	€ 89.972,96	I	20,49%	43%
OS 30	Opere per impianti elettrici e speciali	SCORPORABILI NON SUBAPPALTABILI	€ 106.319,20	I	24,22%	45%
	<b>Totale</b>		<b>€ 439.017,82</b>		<b>100,00%</b>	

## 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del Regolamento, all'articolo 10, comma 6, del Capitolato Generale, sono indicati nella seguente tabella (vengono riportati gli importi di progetto dei gruppi di lavorazioni, ottenuti applicando i prezzi dedotti dai Prezzari, o da analisi prezzi e le aliquote percentuali relative all'incidenza delle singole lavorazioni sull'importo totale).

Per la valutazione ai fini dell'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e dell'articolo 159 del Regolamento, dell'articolo 10, comma 6, del Capitolato Generale, si farà riferimento agli importi complessivi per i singoli gruppi di lavorazioni omogenee calcolati con i prezzi di contratto.

Partite	Descrizione	Importo parziale (in €)	Importo totale (in €)	% incidenza
<b>A OPERE EDILI</b>				
A.1	Noli	€ 2.421,00		0,55%
A.2	Demolizioni - smontaggi	€ 23.090,09		5,26%
A.3	Revisione e nuovi controsoffitti	€ 4.799,41		1,09%
A.4	Pareti e tramezzi	€ 52.929,97		12,06%
A.5	Intonaci	€ 13.154,67		3,00%
A.6	Sottofondi e pavimenti	€ 33.852,83		7,71%
A.7	Rivestimenti	€ 13.153,42		3,00%
A.8	Serramenti esterni	€ 46.496,40		10,59%
A.9	Serramenti interni	€ 11.817,94		2,69%
A.10	Sanitari e rubinetterie	€ 7.575,34		1,73%
A.11	Opere da decoratore	€ 6.800,26		1,55%
A.12	Opere da fabbro	€ 542,05		0,12%
A.13	Impianto di sollevamento	€ 19.918,00		4,54%
A.14	Pareti mobili divisorie ed attrezzate	€ 6.174,28		1,41%
<b>TOTALE OPERE EDILI</b>			<b>€ 242.725,66</b>	<b>55,29%</b>

<b>B OPERE PER IMPIANTI FLUIDOMECCANICI</b>				
	<b>IMPIANTO TERMICO E DI CLIMATIZZAZIONE</b>			
B.1	Smantellamento e ripristino impianti esistenti	€	10.246,04	2,33%
B.2	Nuove forniture - Reti di distribuzione - Unità terminali	€	50.623,43	11,53%
B.3	Assistenze murarie	€	4.869,56	1,11%
	<b>IMPIANTO IDRICOSANITARIO</b>			
B.4	Smantellamenti - Nuovi allacciamenti reti di carico e scarico	€	22.438,83	5,11%
B.5	Assistenze murarie	€	1.795,11	0,41%
<b>TOTALE IMPIANTI FLUIDOMECCANICI</b>			<b>€ 89.972,96</b>	<b>20,49%</b>
<b>C OPERE PER IMPIANTI ELETTRICI</b>				
C.1	Canalette di distribuzione	€	8.606,20	1,96%
C.2	Conduttori	€	18.770,00	4,28%
C.3	Quadri elettrici	€	25.034,00	5,70%
C.4	Opere impiantistiche	€	53.909,00	12,28%
<b>TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E PRED. IMP. SEGNALE</b>			<b>€ 106.319,20</b>	<b>24,22%</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 439.017,82</b>	
	Oneri della sicurezza diretti	€	10.126,37	
	Oneri della sicurezza aggiuntivi	€	2.714,76	
	<b>TOTALE OPERE</b>		<b>€ 441.732,58</b>	
	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	<b>428.891,45</b>	
<b>RIEPILOGO</b>				
<b>A</b>	<b>OPERE EDILI</b>	€	242.725,66	55%
<b>B</b>	<b>OPERE PER IMPIANTI FLUIDOMECCANICI</b>	€	89.972,96	20%
<b>C</b>	<b>OPERE PER IMPIANTI ELETTRICI</b>	€	106.319,20	24%
				<b>100%</b>
	<b>ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI NON COMPRESI NEI PREZZI DI COMPUTO</b>	€	2.714,76	
	<b>TOTALE OPERE</b>		<b>€ 441.732,58</b>	

## **CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **6. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Regolamento, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a ) il presente Contratto;
  - b ) Capitolato Generale;
  - c ) il Capitolato Speciale d'Appalto B – specifiche tecniche;
  - d ) gli elaborati grafici progettuali di cui all'elenco allegato "A" al presente Contratto;
  - e ) l'elenco Prezzi Unitari;
  - f ) il Piano di sicurezza e Coordinamento;
  - g ) il Cronoprogramma e il Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Appaltatore.
2. In caso di contrasto nella documentazione sopra elencata, l'Appaltatore dovrà dare esecuzione al contratto secondo l'interpretazione operata dalla Stazione Appaltante, e, in ogni caso, secondo criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

### **7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **8. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e della sua funzionalità.

## **CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **9. CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna dei lavori deve avvenire dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, con le modalità di cui agli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento, e deve essere attestata da apposito verbale.
2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
3. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
4. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere a successive consegne parziali dei lavori da attestarsi mediante verbali di consegna parziale, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità dell'immobile. In caso di urgenza, l'Appaltatore inizia i lavori per le sole opere già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133 del Regolamento.
6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

### **10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in **180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.**
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori di cui all'articolo 12, che fissa una scadenza intermedia tassativa, il cui superamento costituisce inadempimento del Contratto d'Appalto.
3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante che costituisce parte integrante del contratto.  
L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.
4. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.

### **11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA DEI LAVORI**

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 133 del Regolamento e articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale.
2. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più d'una, che superino i limiti di tempo previsti dall'articolo 24, comma 4, del Capitolato Generale, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità. Ove la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
3. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne, con domanda motivata, la proroga.
4. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per

l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Amministrazione.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, per la sospensione dei lavori, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il cronoprogramma e della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento alle prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione dei lavori;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove, di sondaggi o analisi ovvero per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale;
- e) le eventuali vertenze tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, incaricati ovvero tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

## 12. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e facente parte integrante del Progetto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, comma 10, del Regolamento, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, ha l'obbligo di redigere un programma esecutivo. Nella redazione di tale programma esecutivo, l'Appaltatore, a meno di valutazioni differenti connesse con quanto detto al punto 1 che precede, deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo della Stazione Appaltante. Il programma esecutivo sarà redatto in piena autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative dall'Appaltatore, e terrà conto della necessità di garantire per tutta la durata dei lavori, a meno di brevi periodi connessi con l'esecuzione delle opere in ogni zona occupata che pertanto verrà liberata, l'operatività degli uffici posti ai piani rialzato e secondo.
3. In particolare, il Programma esecutivo dei lavori deve essere impostato secondo le tipologie di Gant e di Pert, in modo che risultino chiaramente evidenti le risorse umane e tecnologiche adottate, le quantità di lavoro eseguite ed il tempo necessario per ogni lavoro. Devono essere posti in evidenza: l'inizio dei lavori, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere. L'Appaltatore deve consegnare il programma esecutivo alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo per esigenze della Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o sollevare eccezioni o pretendere speciali compensi. Il programma esecutivo è sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori. L'Appaltatore prende in carico le osservazioni entro 7 giorni, ritrasmettendo il programma esecutivo alla Direzione dei Lavori. In caso di ritardo, l'Appaltatore è sanzionato come previsto dall'articolo 13 del presente documento.
4. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura dell'Appaltatore provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoposto alla Direzione Lavori per accettazione.
5. Con cadenza mensile a partire dalla data di inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
6. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

## 13. PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma della Stazione Appaltante, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 12 da lui stesso predisposto.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 ‰ (unopermille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
3. Sono soggetti a penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, anche i seguenti eventi:
  - a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 9 comma 3.;
  - b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
  - c) mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati;
4. La penale di cui al comma 3, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
5. Le penali di cui al comma 3 saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. Le penali irrogate ai sensi del comma 3, a meno di quella di cui alla lettera d, sono disapplicate e, se, già addebitata, restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
7. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
8. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali verrà tempestivamente comunicato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
9. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
10. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare penali di importo superiore a detta percentuale la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice.
11. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
12. Non è prevista l'erogazione di alcun premio di accelerazione..

## **CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **14. ANTICIPAZIONE**

Non è prevista e, pertanto, non è dovuta alcuna anticipazione all'Appaltatore.

### **15. PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), redatti dalla Direzione dei Lavori, su richiesta dell'Appaltatore, ogni qualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi dei costi per la sicurezza, raggiungano il **20%** (ventipercento) dell'importo complessivo dell'appalto al netto del ribasso d'asta, accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
2. A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta), così come evidenziato dall'articolo 19.
3. Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% prevista dall'articolo 7 del Capitolato Generale.
4. Il Certificato di Pagamento ed il relativo mandato di pagamento verranno emessi nei tempi disciplinati dall'articolo 29 del Capitolato Generale.
5. I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario. Eventuali altre forme di pagamento dovranno essere comunicate prima della stipula del contratto e non dovranno comportare oneri a carico della Stazione Appaltante.
6. Ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, di importo non inferiore al 20% (ventipercento), con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
8. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.
9. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad I.V.A..

### **16. CONTO FINALE E SALDO**

1. Il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori, ai sensi dell'articolo 173 del Regolamento entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione.
2. La Stazione Appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 174 del Regolamento.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo.
4. Il pagamento del saldo avverrà mediante bonifico bancario. Eventuali altre forme di pagamento dovranno essere comunicate prima della stipula del contratto e non dovranno comportare oneri a carico della Stazione Appaltante.
5. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal Regolamento. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
6. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui al punto 3).
7. Decorsi i termini di cui all'articolo 172, secondo comma, del Regolamento, i termini di emissione e liquidazione dell'ultima rata di acconto (articolo 15, comma 7), di emissione del conto finale e di emissione del collaudo provvisorio, decorreranno dalla data di accertamento ed avvenuto completamento delle lavorazioni di piccola entità previste dal Direttore dei Lavori all'atto del Certificato di ultimazione lavori.

**17. REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE**

E' ammessa la revisione prezzi nei limiti, condizioni e modalità indicate dall'art. 133 del Codice.

**18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice.

**19. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO**

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.
3. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella delle lavorazioni omogenee inserita all'art.5 del presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ad insindacabile valutazione della Direzione dei Lavori. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi relativi alla quota di lavori a corpo sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti alla data, il relativo importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

## **CAPO V DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **20. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Capitolato Generale, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Contratto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
  - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
  - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
  - e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
  - f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
  - g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee di suolo pubblico connesse con la messa in opera di opere provvisionali quali ponteggi, aree di carico scarico materiali, e simili;
  - h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
  - i) le spese di adeguamento del cantiere, in osservanza del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo dispongono, con i criteri e le modalità prescritte dall'articolo 15 del Capitolato Generale, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori, riservandosi, altresì, la facoltà di disporre ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
  - a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici.
  - b) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
4. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori;
5. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
  - a) la fornitura, posa e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - b) l'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
  - c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
  - d) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
6. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:
  - a) il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori;
  - b) l'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
8. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Per le società di capitali di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. 187/91.
10. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore:
  - a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, ecc.;
  - b) la consegna, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as - built").
11. L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
12. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
13. Gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto autoclave, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.
14. Essendo possibile, nel periodo di esecuzione dell'appalto in oggetto, una fase dedicata alla fornitura, montaggio e installazione di arredi oltre che per la realizzazione del cablaggio strutturato o di altre lavorazioni a cura del Condominio, presso il medesimo luogo di esecuzione a cura di altra/e impresa/e assegnatarie di altro appalto, spetterà al Direttore dei lavori coordinare le attività del fornitore e quelle dell'Appaltatore, contemperandone le esigenze, senza che l'Appaltatore possa avere titolo a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta per le eventuali interferenze che la fornitura con posa in opera dovesse comportare nell'andamento dei lavori a lui affidati il Direttore dei Lavori fornirà indicazioni atte ad evitare intralcio fra le differenti operazioni in corso.

## **21. PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Contratto e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
3. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
4. Per gli impianti elettrici, meccanici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in

- conformità alle norme vigenti in materia.
5. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 13.
  6. Gli apprestamenti provvisori dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica.

## **22. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER LE OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI, E MECCANICI**

1. La consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as built"), del piano di manutenzione e del manuale di funzionamento degli impianti. E' compresa la formazione e l'istruzione del personale addetto.  
La documentazione richiesta dovrà essere fornita alla Amministrazione su supporto magnetico e in copia cartacea.
2. La consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due copie compilate in ogni parte della scheda tecnica che sarà fornita dalla Direzione Lavori (censimento e banca dati).
3. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
  - per l'installazione dell'impianto;
  - per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.E' compreso lo sgombero di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori effettuati.
4. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
5. Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.
6. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'articolo 132 del Codice.
7. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) l'Appaltatore dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).
8. E' inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori. Se richiesta dovrà essere fornita la campionatura dei materiali. Tutti i materiali dovranno essere corredati di marchio CE e di attestato di conformità alla direttiva CEE relativa.
9. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della Direzione Lavori e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette. Risulta compresa la taratura ed il collaudo degli impianti effettuata con impiego di tecnici e/o personale specializzato e dei relativi strumenti di misura e taratura.
10. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
11. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
12. Presidio continuo di un tecnico per la direzione dei montaggi, l'esecuzione dei rilievi, delle verifiche e la facilitazione dei controlli da parte della Committenza.
13. L'Appaltatore è tenuto inoltre a:
  - consegnare il verbale delle verifiche iniziali eseguite sull'impianto elettrico secondo le prescrizioni delle norme CEI 64-8, parte 6, e CEI 64-14;
  - consegnare il verbale delle verifiche e prove eseguite sul sistema di rivelazione ed allarme antincendio secondo le prescrizioni della norma UNI 9795;
  - consegnare il programma di manutenzione riguardante le principali apparecchiature fornite,

- compresi i libretti con le istruzioni d'uso;
  - eseguire apposito corso formativo (della durata di almeno otto ore) al personale addetto alla manutenzione ed alla gestione dell'impianto in oggetto con particolare riferimento al sistema di funzionamento degli impianti installati ed alla architettura di impianto realizzata;
  - rilasciare per ogni quadro di distribuzione apposita dichiarazione di conformità alle norme applicabili (direttiva BT, CEI 17-13/1, CEI 23-51, EMC, ecc) con calcoli di verifica della sovratemperatura;
  - rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel pieno rispetto della regola d'arte, completa degli allegati obbligatori, redatta con le modalità specificate dalla Legge 46/90 e dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 06/12/91, n. 447), secondo l'apposito modello ministeriale di cui al D.M. 20/02/92.
14. La consegna della documentazione sopra elencata e l'esecuzione del corso formativo è condizione essenziale per il rilascio del certificato di collaudo.

### **23. NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato su indicato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato Generale.

### **24. ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI**

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è da considerarsi definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al presente Capitolato; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
5. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

### **25. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore dei Lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di

adeguata copertura assicurativa.

4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

## **26. VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

1. Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice solo se approvate dalla Stazione Appaltante.
2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell'articolo 132 delle categorie di lavori dell'appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
4. Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dagli articoli 134, 135 e 136 del Regolamento e dagli articoli 10 e 12 del Capitolato Generale.
5. Non si applica l'articolo 11 del Capitolato Generale.

## **27. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Qualora la Stazione Appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice, al Regolamento e al Capitolato Generale d'Appalto, le stesse verranno valutate con riferimento all'elenco dei prezzi unitari facente parte del Progetto Esecutivo e Listino dei Prezzi della regione Liguria - edizione 2006.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati con riferimento Listino dei Prezzi della regione Liguria - edizione 2006, o di altri Listini Ufficiali in mancanza delle lavorazioni in detto prezzario, con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara per l'importo a corpo.
3. In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Listino dei Prezzi della regione Liguria - edizione 2006 ovvero i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta.
4. Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell'offerta dell'Appaltatore.

## **28. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.  
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
  - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
  - c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del

- subappalto stesso.
- d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
  - e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.  
La Stazione Appaltante dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge.
3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
4. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'articolo 13 del Capitolato Generale.

## **29. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE**

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.
2. Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.
3. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo.
6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di € 100,00 (cento) per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.
7. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

## **30. CUSTODIA DEL CANTIERE**

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.

**31. SOTTRAZIONI - GUASTI – DANNI**

1. Ai sensi dell'articolo 14 del Capitolato Generale sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa.
3. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
4. I danni saranno accertati in contraddittorio dalla Direzione dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
6. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 139 del Regolamento e 20 del Capitolato Generale.
8. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **32. PIANO DI SICUREZZA**

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
  - a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. 494/96, D.Lgs 528/99 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto ai sensi del D.Lgs. 494/96, del D.Lgs. 19.11.99 n. 528 e delle successive modificazioni ed integrazioni e redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 03/07/03 n. 222;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
3. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1 bis, lettera a) e c), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.
4. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

### **33. COSTI PER LA SICUREZZA**

1. L'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione degli oneri per la sicurezza contenuta nella Stima dei costi per la sicurezza, fatta dal Coordinatore per la progettazione.
2. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all'art 7, comma 5, del DPR 222/2003.

## **CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE**

### **34. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore alla durata prevista dall'articolo 101 del Regolamento.
3. La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, ed al collaudo provvisorio sulla base dei criteri previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 205 del Regolamento.
4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale.
6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
7. La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
8. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
9. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

### **35. RIDUZIONE DELLA CAUZIONE**

1. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
2. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese associate ex articolo 95, comma 4, del Regolamento (cooptate).
3. In ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione, comprese eventuali imprese associate ex articolo 95, comma 4, del Regolamento (cooptate).

### **36. POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **La somma assicurata per le opere è pari a € 6.000.000,00 (seimilioni)**
2. **La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € 500.000,00 (cinquecentomila)..**

3. Con riferimento al punto 1. la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.
4. Con riferimento al punto 2. la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
5. La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
6. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
7. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 108 del Regolamento.

### **37. MANUTENZIONE - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE**

1. E' da intendersi inclusa nel prezzo contrattuale, per tutta la durata del periodo di garanzia di cui al successivo comma 2, l'assistenza e manutenzione in loco delle apparecchiature e degli impianti multimediali. Nello stesso periodo, l'Appaltatore si obbliga, altresì, a fornire, in ipotesi di impossibilità di effettuare le riparazioni alle apparecchiature in loco, apparecchiature sostitutive equivalenti entro 48 ore dalla richiesta della Stazione Appaltante.
2. La durata del periodo di garanzia è pari ad anni 2 per tutte le opere e gli impianti oggetto del contratto.

La durata del periodo di garanzia suindicato decorrerà dalla data di emissione del collaudo provvisorio.

3. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'articolo 36 dovrà contenere la garanzia di cui all'articolo 103, comma 3, del Regolamento, a decorrere dalla data del collaudo provvisorio, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione. La garanzia dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante dai danni dovuti a fatto dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste alla precedente clausola 37.1.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

## **CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **38. SUBAPPALTO**

1. Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base al DPR n.34/00, in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui alla vigente disciplina e, in particolare:  
all'articolo 118 del Codice ;  
agli articoli 72, 73, 74 e 141 del Regolamento;  
all'articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 25/1/2000;  
articolo 20 e seguenti della D. Lgs. n. 276/2003;  
a quelle previste nel Bando di Gara.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare, facendo riferimento alle categorie indicate nella tab. B allegata al presente Contratto, in particolare:
    - quota parte subappaltabile della categoria prevalente pari al 30%;
    - categorie scorporabili e subappaltabili;l'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
  - b) l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Appaltatore alla quale è affidato il subappalto;
  - c) l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;
  - d) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 575/1965, e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore al limite stabilito dalla vigente normativa, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/1998.
3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
  - a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
  - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori fatto salvo quanto previsto dall'articolo 141 comma 2 del Regolamento

6. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

### **39. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.11, comma 2 lettera a).

### **40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **41. ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, commi 3, 4 e 5, trova diretta applicazione quanto sancito all'articolo 172 del Regolamento: nel caso in cui il Direttore dei Lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera, può assegnare, nel certificato di ultimazione, un termine non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.
3. Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato il certificato di ultimazione perde qualsiasi efficacia ed il direttore dei lavori redige un nuovo certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

### **42. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI FUNZIONALI**

1. Ai sensi dell'art. 28 della Legge e dell'art. 192 del Regolamento il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla Direzione dei lavori con apposito certificato di cui all'art. 172 del Regolamento.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento.
6. Per il Collaudo valgono le norme dell'art. 28 della Legge, del Titolo XII del Regolamento e dell'art. 37 del Capitolato Generale.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 193 del Regolamento, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
8. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
9. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'articolo 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

### **43. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'articolo 200 del Regolamento.

## **CAPO X NORME FINALI**

### **44. CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà deferita ad un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 241 del Codice. La parte più diligente provvederà alla nomina del proprio arbitro mediante atto da notificarsi all'altra parte; quest'ultima, nei successivi 20 (venti) giorni provvederà alla nomina del proprio arbitro. Negli ulteriori 30 (trenta) giorni gli arbitri così nominati provvederanno alla nomina dell'arbitro avente funzione di presidente del collegio. In caso di disaccordo la nomina del presidente, dietro istanza della parte più diligente, è riservata al Presidente del Tribunale di La Spezia. La sede dell'arbitrato sarà La Spezia. Il lodo sarà rituale e di diritto.

### **45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, secondo le modalità previste dall'articolo 135 del Codice.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
  - a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 38 del presente Contratto in materia di subappalto;
  - b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 9 commi 3 e 4 del presente Contratto e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 133 del Regolamento;
  - c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 32 comma 3 del presente Contratto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 127, comma 2, del Regolamento;
  - d) grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 10 e violazione di quanto previsto dall'articolo 12 del presente Contratto, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13.
  - e) mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'articolo 36 del presente Contratto.
  - f) mancata consegna dei piani di cui all'articolo 32 comma 1 o violazione degli stessi;
  - g) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera.
3. La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
5. A seguito di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio, in danno dell'Appaltatore.

I lavori oggetto dell'esecuzione in danno dell'Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo.
6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
  - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
  - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- d) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazione Appaltante stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

#### 46. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento, quali in particolare:
  - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

#### 47. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni del Codice e del Regolamento, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 11/04/2000 nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

La Stazione Appaltante

.....

L'Appaltatore

.....

L'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'articolo 1341 – 2° comma e dell'articolo 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.

In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale:

art. 3 (forma di affidamento e ammontare dell'appalto) – art. 6 (documenti facenti parte integrante del contratto) – art. 11 (sospensione e ripresa dei lavori – proroga dei lavori) – art. 12 (cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori) – art. 13 (penali in caso di ritardo e/o inadempienza – premio di accelerazione) – art. 17 (revisione prezzi e compensazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione) – art. 18 (cessione del contratto e cessione dei crediti) – art. 20 (oneri e obblighi a carico dell'appaltatore); art. 21 (prescrizioni, oneri ed obblighi particolari a carico dell'appaltatore) – art. 22 (oneri ed obblighi particolari a carico dell'appaltatore per le opere relative agli impianti elettrici, multimediali e meccanici) – art. 24 (accettazione ed impiego di materiali e componenti) – art. 25

(responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione) – art. 26 (varianti in corso d'opera) – art. 27 (prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi) – art. 28 (osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro) – art. 34 (garanzia fideiussoria o cauzione definitiva) – art. 36 (polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi) – art. 37 (manutenzione – polizza di garanzia delle opere) – art. 39 (responsabilità in materia di subappalto) – art. 41 (ultimazione dei lavori) – art. 42 (certificato di collaudo e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti dell'immobile) – art. 44 (controversie) – art. 45 (risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori) – art. 46 (spese contrattuali, imposte e tasse) – art. 47 (norme di rinvio).

L'Appaltatore

.....

**ALLEGATO A**

N.B. I documenti facenti parte del contratto sono esclusivamente gli elaborati di cui all'art. 6 del presente schema di contratto

<b>INCUBATORE PER LA NAUTICA DI LA SPEZIA</b>		
<b>ELABORATI PROGETTUALI</b>		
<b>n. progressivo</b>	<b>DOCUMENTI</b>	<b>numero protocollo</b>
ELAB. 01	RELAZIONE GENERALE	T2\0877\PP\12\A010
ELAB. 02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	T2\0877\PP\12\A009
ELAB. 03	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A - SCHEMA DI CONTRATTO	T2\0877\PP\12\A011
ELAB. 04	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO B - SPECIFICHE TECNICHE	T2\0877\PP\12\A001
ELAB. 05	QUADRO ECONOMICO	T2\0877\PP\12\A012
ELAB. 06	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	T2\0877\PP\12\A003
ELAB. 07	COMPUTO METRICO	T2\0877\PP\12\A004
ELAB. 08	ELENCO PREZZI UNITARI	T2\0877\PP\12\A005
ELAB. 09	ANALISI PREZZI	T2\0877\PP\12\A006
ELAB. 10	CRONOPROGRAMMA	T2\0877\PP\12\A013
<b>SICUREZZA</b>		
ELAB. SC 01	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	T2\0877\SC\10\A001
ELAB. SC 02	FASCICOLO TECNICO	T2\0877\SC\12\A001
ELAB. SC 01 - ALLEGATO 06	SCHEMA DI ALLESTIMENTO CANTIERE - ALLEGATO 06 AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	T2\0877\SC\10\A002
<b>OPERE EDILI</b>		
TAV. A 01	PIANTA PIANO TERRA - STATO ATTUALE	T2\0877\PP\11\A016
TAV. A 02	PIANTA PIANO PRIMO - STATO ATTUALE	T2\0877\PP\11\A017
TAV. A 03	PIANTA PIANO TERRA - PROGETTO	T2\0877\PP\11\A018
TAV. A 04	PIANTA PIANO PRIMO - PROGETTO	T2\0877\PP\11\A019
TAV. A 05	PIANTA PIANO TERRA - SOVRAPPOSIZIONI	T2\0877\PP\11\A020
TAV. A 06	PIANTA PIANO PRIMO - SOVRAPPOSIZIONI	T2\0877\PP\11\A021
TAV. A 07	PROSPETTO A-A' - STATO ATTUALE, PROGETTO E SOVRAPPOSIZIONI	T2\0877\PP\11\A022
TAV. A 08	PROSPETTO B-B' - STATO ATTUALE, PROGETTO E SOVRAPPOSIZIONI	T2\0877\PP\11\A023
TAV. A 09	PROSPETTO C-C' - STATO ATTUALE, PROGETTO E SOVRAPPOSIZIONI	T2\0877\PP\11\A024
TAV. A 10	PARTICOLARE ASCENSORE	T2\0877\PP\11\A025
TAV. A 11	PARTICOLARE PARETI B1, B2	T2\0877\PP\11\A026
TAV. A 12	PARTICOLARE C, C1 - PARETI MOBILI	T2\0877\PP\11\A027
TAV. A 13	PARTICOLARE D, D1 - PORTONI INDUSTRIALI - PROSPETTI E SEZIONI	T2\0877\PP\11\A028
TAV. A 14	SERVIZI IGIENICI - PARTICOLARE E	T2\0877\PP\11\A029
TAV. A 15	SERVIZI IGIENICI - PARTICOLARE G	T2\0877\PP\11\A030
TAV. A 16	SERVIZI IGIENICI - PARTICOLARE H	T2\0877\PP\11\A031
TAV. A 17	SERVIZI IGIENICI - PARTICOLARE I	T2\0877\PP\11\A032
TAV. A 18	SERVIZI IGIENICI - PARTICOLARE L	T2\0877\PP\11\A033
<b>IMPIANTI MECCANICI</b>		
ELAB. F 01	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA	T2\0877\PP\12\A007

TAV. F 01	IMPIANTO TERMICO – Planimetria generale – Rete di distribuzione gas (Scala 1:100)	T2\0877\PP\11\A009
TAV. F 02	IMPIANTO TERMICO - Pianta piano interrato e terreno laboratori - Stato di fatto e progetto (Scala 1:100)	T2\0877\PP\11\A010
TAV. F 03	IMPIANTO TERMICO - Pianta piano terreno officina - Stato di fatto e progetto (Scala 1:100)	T2\0877\PP\11\A011
TAV. F 04	IMPIANTO TERMICO - Pianta piano primo uffici – Stato di fatto e progetto (Scala 1:100)	T2\0877\PP\11\A012
TAV. F 05	IMPIANTO IDROSANITARIO - Pianta piano terreno e particolari - Stato di fatto e progetto - (Scala 1:50)	T2\0877\PP\11\A013
TAV. F 06	IMPIANTO IDROSANITARIO - Pianta piano primo e particolari - Stato di fatto e progetto - (Scala 1:50)	T2\0877\PP\11\A014
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>		
ELAB. E 01	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA	T2\0877\PP\12\A002
TAV EP 01	PIANTA PIANO TERRA - DISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI: FORZA MOTRICE E SPECIALI	T2\0877\PP\11\A001
TAV EP 02	PIANTA PIANO PRIMO - DISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI: FORZA MOTRICE E SPECIALI	T2\0877\PP\11\A002
TAV EP 03	PIANTA PIANO TERRA - DISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE NORMALE	T2\0877\PP\11\A003
TAV EP 04	PIANTA PIANO TERRA - DISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SICUREZZA	T2\0877\PP\11\A004
TAV EP 05	SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI: QUADRI DI DISTRIBUZIONE ESISTENTI	T2\0877\PP\11\A005
TAV EP 06	SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI: NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE	T2\0877\PP\11\A006
TAV EP 07	SCHEMA A BLOCCHI ALIMENTAZIONI UTENZE	T2\0877\PP\11\A007